

COMUNE DI SAN PAOLO DI JESI
(Provincia di Ancona)

STATUTO COMUNALE

Approvato con delibera consiliare n°67 del 08/06/1991, modificato con delibera consiliare numero 102 del 10 ottobre 1991, pubblicato sul supplemento numero 7 del 16 gennaio 1992 al Bollettino Ufficiale della Regione Marche, modificato con delibera consiliare numero 82 del 30 dicembre 1994 e del 31 del 25 maggio 1996;

TITOLO I°
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. N. 01
COMUNI

- 1 . Il Comune di San Paolo di Jesi è ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni, e dalle norme del presente statuto.
- 2 . Il Comune tutela la sua denominazione, che può essere modificata con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 133 della Costituzione.

ART. 2
STEMMA E GONFALONE

- 1 . Il Comune ha, come suo segno distintivo, lo stemma e fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del gonfalone.
- 2 . Lo stemma e il gonfalone sono riconosciuti ai sensi di legge.
- 3 . Nell'uso del gonfalone si osservano le norme del D.P.C.M. 3 giugno 1986.

ART. 3
TERRITORIO

- 1 . Il Comune di San Paolo di Jesi comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.
- 2 . Il territorio di cui al precedente comma comprende un unico centro abitato nel quale è istituita la sede del Comune, dei suoi organi istituzionali e degli uffici.
- 3 . Le modificazioni alla circoscrizione territoriale sono approvate con legge regionale ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione.

ART. 4
FUNZIONI DEL COMUNE

- 1 . Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo in correlazione con gli interessi e lo sviluppo delle comunità nazionale ed internazionale.
- 2 . Il Comune è titolare di funzioni proprie; esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione; concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
- 3 . Obiettivi preminenti del Comune sono: lo sviluppo economico e sociale finalizzato all'affermazione dei valori umani ed al soddisfacimento dei bisogni collettivi, e la promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini.
- 4 . Ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
 - a) - la tutela e la promozione dei diritti di partecipazione dei cittadini;
 - b) - il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio territorio e nella comunità nazionale;
 - c) - l'attiva partecipazione alla gestione dei parchi, delle riserve naturali e delle aree protette interessanti il proprio territorio, la tutela e valorizzazione delle risorse culturali ed ambientali, della flora e della fauna esistenti;
 - d) - la valorizzazione ed il recupero delle tradizioni e consuetudini locali;
 - e) - l'esercizio in cooperazione con i comuni vicini delle proprie funzioni e dei servizi di competenza al fine di raggiungere una maggiore efficienza ed utilità sociale degli stessi;
 - f) - la promozione di forme di unione con i comuni contermini, appartenenti alla stessa provincia, per esercitare congiuntamente funzioni e servizi propri;
 - g) - la promozione della funzione sociale dell'iniziativa pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di una forma di associazionismo economico e di cooperazione;
 - h) - il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone, anche con il coinvolgimento del volontariato;
 - i) - l'effettività del diritto allo studio ed alla cultura;
 - l) - la promozione dell'esercizio dello sport attraverso la realizzazione delle necessarie strutture ed il sostegno dell'associazionismo sportivo dilettantistico;
 - m) - la promozione, per quanto di competenza, nel quadro del coordinamento generale e di quello decentrato, dell'organizzazione del servizio di protezione civile;
 - n) - la pari opportunità tra uomo e donna.

ART. 5 FUNZIONI DEL COMUNE NEL SETTORE DELLA SANITA'

- 1 . Il Comune esercita le funzioni sanitarie demandategli dalla legge istitutiva del servizio sanitario nazionale e che, comunque, non siano di competenza dello Stato e della Regione.
- 2 . Nello svolgimento dell'attività sanitaria, il Sindaco, quale autorità sanitaria locale, assume i provvedimenti necessari per assicurare lo stato di benessere fisico e psichico dei cittadini.
- 3 . Al fine di cui al precedente comma il Sindaco prende accordi con altri Comuni, con la Provincia e con la Regione, nonché con le Unità Sanitarie Locali, anche per garantire l'assistenza medica, ostetrica e farmaceutica in tutte le ore del giorno e della notte.

4 . Il Comune istituisce strutture per l'assistenza alla maternità e all'infanzia, agli anziani ed agli invalidi e per il recupero dei tossico dipendenti.

ART. 6 FUNZIONI DEL COMUNE NEL SETTORE DELL'ASSISTENZA E DELLA BENEFICIENZA

1 . Il Comune svolge tutte le funzioni amministrative relative all'organizzazione ed all'erogazione dei servizi di assistenza e beneficenza di cui agli articoli 22 e 23 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

2 . Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 la Giunta comunale predispone annualmente un programma di assistenza relativo a:

- a) - manifestazioni ricreative, culturali e sociali in favore dei meno abbienti e, in particolare, dell'infanzia e degli anziani;
- b) - predisposizione dei locali, idoneamente attrezzati, per accogliere nelle ore diurne anziani ed inabili.

3 . Il Sindaco o l'assessore da lui delegato si avvale, nell'esercizio delle predette attività, dell'opera degli assistenti sociali e di eventuali associazioni di volontariato.

ART. 7

FUNZIONI DEL COMUNE NEL SETTORE DELLO SVILUPPO ECONOMICO

1 . Il Comune svolge funzioni amministrative nelle seguenti materie attinenti allo sviluppo economico della sua popolazione:

- a) - fiere e mercati (articolo 54 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616);
- b) - turismo ed industria alberghiera (articolo 60 del detto D.P.R. 616),
- c) - agricoltura e foreste (articolo 78 del detto D.P.R. 616).

ART. 8 FUNZIONI DEL COMUNE IN MATERIA DI EDILIZIA PUBBLICA E DI TUTELA DELL'AMBIENTE DA INQUINAMENTI

1 . Il Comune esercita le funzioni amministrative concernenti l'assegnazione di edilizia residenziale pubblica.

2 . Il Comune svolge altresì le funzioni amministrative concernenti il controllo dell'inquinamento ambientale dovuto alle attività produttive e atmosferico proveniente da impianti termici; il controllo, in sede di circolazione, dell'inquinamento ambientale ed acustico prodotto da auto e motoveicoli; la rilevazione, il controllo, la disciplina e la prevenzione delle emissioni sonore.

3 . Nell'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi, si osservano le norme statali e regionali vigenti.

ART. 9

COMPITI DEL COMUNE

1 . Il Comune gestisce servizi propri ai sensi delle norme del Capo II Titolo V del presente Statuto.

2 . Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare. Le funzioni relative a questi servizi sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale di Governo.

3 . Il Comune esercita, altresì, le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale che gli vengono affidate dalla legge, secondo la quale saranno regolati i relativi rapporti finanziari per assicurare le risorse necessarie.

4 . Il Comune si impegna:

a) - ad esercitare le funzioni amministrative che gli vengono delegate dalla Regione uniformandosi agli atti di indirizzo e di coordinamento della stessa, nel rispetto dei principi fissati dall'art. 3 e dall'art. 14 comma 12 della Legge 08/06/1990 n. 142;

b) - a consentire alla Regione di avvalersi degli uffici comunali, secondo i principi di cui alla precedente lettera a).

5 . Per le finalità di cui al precedente comma il Comune riconosce alla Regione poteri di indirizzo, di coordinamento e di controllo.

ART. 10

ALBO PRETORIO

1 . Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità e della massima conoscibilità. Fanno eccezione quegli atti riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

2 . Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati alla conoscenza del pubblico.

3 . La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

4 . Il Segretario comunale o un impiegato da lui delegato è responsabile delle pubblicazioni.

5 . Al fine di garantire a tutti i cittadini una informazione adeguata sulle attività del Comune sono previste ulteriori forme di pubblicità con apposite norme regolamentari.

TITOLO II

ATTIVITA' NORMATIVA

ART. 11

STATUTO

1 . Il Comune determina il proprio ordinamento nello statuto nell'ambito delle norme costituzionali e dei principi fissati da leggi generali della Repubblica. Ad esso devono conformarsi i regolamenti e l'attività amministrativa del Comune.

2 . Il procedimento per le modifiche allo statuto, così come previsto dal comma 3 dell'articolo 4 della legge 8 giugno 1990 n. 142, deve di norma includere idonee forme di preventiva consultazione popolare.

3 . Per le modifiche dello statuto l'iniziativa popolare si esercita con le modalità previste dai commi 1 e 2 dell'art. 55.

ART. 12 REGOLAMENTI

1 . Il Comune emana regolamenti di organizzazione, di esecuzione, indipendenti e di delegificazione:

- a) - sulla propria organizzazione;
- b) - per le materie ad essi demandate dalla legge e dallo statuto;
- c) - per le materie in cui manchi la disciplina di legge e di atti aventi la forza di legge;
- d) - nelle materie in cui esercita funzioni.

2 . Nelle materie di competenza esclusiva prevista dalla legge, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle norme di principio previste dalle leggi stesse, dalle disposizioni statutarie e dalla normativa comunitaria.

3 . Nelle altre materie la potestà regolamentare si esercita nel rispetto delle leggi statali e regionali, della normativa comunitaria, nonché dai regolamenti emanati dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4 . I regolamenti le cui disposizioni sono suscettibili di incidere sulle posizioni giuridiche soggettive dei cittadini possono essere sottoposti ad idonee forme di consultazione prima dell'approvazione da parte del Consiglio comunale.

5 . Affinché un atto generale possa avere valore di regolamento deve recare la relativa intestazione.

6 . Gli atti deliberativi devono essere emanati nel rispetto delle norme regolamentari.

ART. 13 ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE

1 . Spetta al Consiglio comunale deliberare le disposizioni di applicazione, in dipendenza di entrata in vigore di normative emanate dallo Stato, dalla Regione e dalla Comunità europea recependo, adeguando ed adattando al complesso normativo del Comune le nuove disposizioni, in particolare modo nelle materie di competenza esclusiva del Comune stesso.

2 . Le norme devono comunque essere poste nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento contenuti nella Costituzione, nella legge 8 giugno 1990, n. 142 e delle disposizioni di principio contenute in altre leggi e nello statuto stesso.

3 . Le deliberazioni di cui al comma 1 hanno natura regolamentare e gli atti ed i provvedimenti dell'ente devono essere emanati nel rispetto delle relative disposizioni.

4 . Con funzioni istruttorie e redigenti è istituita per le finalità di cui ai precedenti commi una commissione tecnica presieduta dal segretario comunale e composta secondo le previsioni contenute nel regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 22 che ne disciplina l'organizzazione ed il funzionamento.

ART. 14
ORDINANZE

- 1 . Il Sindaco emette ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e comunali.
- 2 . I trasgressori alle ordinanze predette sono puniti con sanzione pecuniaria amministrativa a norma degli artt. 106 e seguenti del T. U. 3 marzo 1934, n. 383 e della legge 24 novembre 1981, n. 689.
- 3 . Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
- 4 . Le ordinanze di cui ai precedenti commi devono essere pubblicate all'albo pretorio per almeno 10 giorni. Ove siano rivolte a soggetti determinati devono essere notificate ai destinatari.
- 5 . Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 3 è rivolta a soggetti determinati e questi non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi.

ART. 15
FONTI DI INTERPRETAZIONE E DI APPLICAZIONE

- 1 . Spetta al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco ed al Segretario comunale, per l'ambito delle rispettive competenze, l'emanazione degli atti con cui si determina l'interpretazione di norme legislative e regolamentari.
- 2 . Nell'ambito delle proprie funzioni compete al Segretario emanare circolari e direttive di applicazione di disposizioni di legge statutarie e regolamentari. Nell'ambito delle proprie attribuzioni tali atti possono essere altresì emanati dagli istruttori responsabili dei settori funzionali.

TITOLO III

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I

ORGANI ISTITUZIONALI

ART. 16
ORGANI

- 1 . Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco. Le disposizioni di cui al capo II° della legge 25 marzo 1993 numero 81 si applicano a partire dalle prime elezioni effettuate ai sensi della legge citata.

CAPO II

CONSIGLIO COMUNALE

ART. 17

ELEZIONE E COMPOSIZIONE1 . Il Consiglio comunale è composto dal Sindaco e da dodici membri.
2 . Le norme relative alla composizione, all'elezione, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità e alla decadenza dei consiglieri sono stabilite dalla legge.

ART. 18

DURATA IN CARICA

- 1 . La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla legge.
- 2 . Il Consiglio rimane in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

ART. 19

CONSIGLIERI COMUNALI

- 1 . I consiglieri comunali rappresentano tutti i cittadini senza vincolo di mandato.
- 2 . I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione. In caso di surrogazione i Consiglieri entrano in carica non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione; resta fermo, per le supplenze, quanto stabilito dall'art. 22, comma 2°, della legge 25 marzo 1993 n. 81.
- 3 . Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti a norma della legge 23 Aprile 1981, n. 154, e dichiarare la ineleggibilità o la incompatibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause ivi previste, assumendo i provvedimenti conseguenti a termini di legge.
- 4 . La posizione giuridica dei consiglieri è regolata dalla legge.
- 5 . I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende del Comune e dagli enti da esso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
- 6 . L'esercizio del diritto di cui al precedente comma è disciplinato con apposito regolamento.
- 7 . I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio. Hanno il diritto di interrogazione, mozione, che esercitano nelle forme previste dal regolamento; la risposta all'interrogazione è obbligatoria e va resa nel termine di trenta giorni; il diritto di iniziativa si esercita altresì sotto forma di proposta di specifica deliberazione; la proposta redatta dal consigliere è trasmessa al Sindaco che la inserisce all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio comunale dopo aver acquisito i pareri di cui al comma 5 dell'articolo 20. I consiglieri possono richiedere la sottoposizione a controllo di legittimità delle delibere di Giunta ai sensi dell'articolo 45 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
- 8 . I consiglieri si costituiscono in gruppi, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui

all'art. 24.

9 . Le indennità spettanti ai consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge.

10 . Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai consiglieri, agli assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza dei fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con l'ente e salvo quanto previsto dalla legge.

11 . Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate al rispettivo Consiglio o dichiarate nel corso di una seduta consiliare. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio la relativa surrogazione che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

ART. 20

COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1 . Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2 . Le competenze del Consiglio sono determinate dalla legge.

3 . Il Consiglio esercita l'autonomia finanziaria e la potestà regolamentare nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.

4 . Le deliberazioni in ordine agli atti fondamentali determinati dalla legge non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica consiliare nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

5 . Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio deve essere corredata dal parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, nonché del segretario comunale sotto il profilo di legittimità: I pareri sono inseriti nella deliberazione.

E' richiesto il parere del solo Segretario comunale per gli atti relativi a:

-La convalida degli eletti,

-La presa d'atto della nomina del Vicesindaco e degli Assessori e della loro revoca,

-Gli indirizzi generali di governo,

-Le dimissioni del Sindaco,

-Gli indirizzi al Sindaco per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune,

-La nomina di commissioni di inchiesta,

-La mozione di sfiducia,

-Gli atti di natura politica sempre che non comportino, direttamente o indirettamente, l'assunzione di impegni di spesa a carico del Bilancio,

6 . Il Consiglio definisce gli indirizzi per la nomina, designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni. Nomina i rappresentanti del Consiglio Comunale presso i suddetti Enti, Aziende ed Istituzioni qualora sia ad esso espressamente riservata dalla legge garantendo, ove possibile, la presenza di entrambi i sessi.

7 . Il Consiglio formula gli indirizzi di carattere generale, idonei a consentire l'efficace svolgimento

della funzione di coordinamento dei servizi, degli orari degli esercizi di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

ART. 21

ESERCIZIO DELLA POTESTA' REGOLAMENTARE

- 1 . Il Consiglio comunale adotta, nel rispetto della legge e dello statuto, i regolamenti di cui all'articolo 12 proposti dalla Giunta comunale.
- 2 . I regolamenti sono votati articolo per articolo e quindi nel loro insieme; per la relativa approvazione è necessaria la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.
- 3 . Copia dei regolamenti comunali in materia di polizia urbana e rurale e degli eventuali atti di modifica degli stessi, dopo che siano divenuti esecutivi, è trasmessa al Commissario di Governo per il tramite del Presidente della Giunta regionale.

ART. 22

COMMISSIONE PER IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

- 1 . Il Consiglio comunale, all'inizio di ogni tornata amministrativa, istituisce nel suo seno una commissione permanente per il regolamento di cui all'articolo 24.
- 2 . Le modalità di voto, le norme di composizione e di funzionamento sono stabilite dall'apposito regolamento, il quale dovrà garantire il rispetto del principio della proporzionalità di cui al comma 4 dell'articolo 31 della legge 8 giugno 1990 n. 142.
- 3 . La commissione esamina preventivamente tutte le proposte sulle norme da inserire nel regolamento, le coordina in uno schema redatto in articoli e lo sottopone, con proprio parere, all'approvazione del Consiglio.
- 4 . La commissione è nominata per l'intera durata del Consiglio e, oltre al compito della formazione del regolamento, ha anche quello di curarne l'aggiornamento, esaminando le proposte dei consiglieri in ordine alle modificazioni ed alle aggiunte da apportarvi e sottoponendolo, con proprio parere, al voto del Consiglio.

ART. 23

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI E SPECIALI

- 1 . Il Consiglio, con le modalità di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 22, ha facoltà di istituire nel suo seno:
 - a - commissioni consultive permanenti;
 - b - commissioni speciali;
 - c - commissioni d'inchiesta.
- 2 . Le commissioni permanenti, se istituite, esaminano le più importanti questioni di competenza del Consiglio comunale ed esprimono su di esse il proprio parere che può essere trascritto in eventuale deliberazione; concorrono, nei modi stabiliti dal regolamento, allo svolgimento dell'attività amministrativa del Consiglio.
- 3 . Le commissioni speciali hanno il compito di esperire indagini conoscitive ed in generale di esaminare, per riferire al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività

del Comune.

- 4 . Le commissioni di inchiesta sono nominate quando si renda necessario esperire indagini su fatti e circostanze verificatisi, concernenti l'attività dell'Ente.
- 5 . Il Sindaco e gli assessori, quando non ne sono componenti, possono partecipare ai lavori delle commissioni senza diritto di voto.
- 6 . Le commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e dei membri della Giunta, nonché, previa comunicazione al Sindaco, del Segretario e dei responsabili degli uffici e dei servizi comunali, degli amministratori e dei dirigenti degli Enti e Aziende dipendenti dal Comune.
- 7 . I titolari degli uffici del Comune, di Enti e di Aziende da esso dipendenti, hanno l'obbligo di fornire alle commissioni tutti i dati e le informazioni necessarie, senza vincolo di segreto d'ufficio.
- 8 . Un terzo dei consiglieri può chiedere l'istituzione di una commissione consultiva, speciale o d'inchiesta, indicandone i motivi.
- 9 . Il regolamento determina le modalità di funzionamento delle commissioni.

ART. 24

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

- 1 . Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento nel rispetto della legge e dello statuto.

ART. 25

SESSIONI DEL CONSIGLIO

- 1 . Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi ed in occasione di scadenze stabilite dalla legge. E' convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento.
- 2 . Il Sindaco provvede, altresì, alla convocazione in un termine non superiore a venti giorni quando ne faccia istanza un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. A tal fine i richiedenti, nei tempi previsti dal regolamento, depositano il testo della proposta di deliberazione o della mozione da discutere.
- 3 . In caso di dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco le funzioni di cui al comma 1° e 2° sono svolte dal Vicesindaco salvo quanto disposto dall'art. 21, comma 2, della legge 81/1993.

ART. 26

CONVOCAZIONE DEI CONSIGLIERI

- 1 . Il Sindaco convoca i consiglieri con avviso scritto da notificare a domicilio.
- 2 . La prima seduta del Consiglio, per la convalida degli eletti, per la comunicazione della nomina del Vicesindaco e degli altri componenti la Giunta e per la proposta degli indirizzi generali di governo, è convocata dal Sindaco neoeletto nel termine perentorio di dieci giorni dalla

proclamazione e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

ART. 27

INTERVENTO DEI CONSIGLIERI PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI

1 . Il Consiglio delibera con l'intervento di almeno la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune e a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi per i quali la legge o il presente Statuto o il regolamento prevedano una diversa maggioranza.

2 . Quando la prima convocazione sia andata deserta non essendosi raggiunto il numero dei presenti di cui al precedente comma, alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno quattro consiglieri.

3 . I Consiglieri che non intervengono a cinque sedute consecutive sono dichiarati decaduti, salva l'assenza per giusta causa.

ART. 28

ASTENSIONE DEI CONSIGLIERI

1 . I consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie, verso il Comune e verso le aziende comunali dal medesimo amministrate o soggette alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti, congiunti o affini sino al quarto grado civile compreso o di conferire impieghi ai medesimi.

2 . Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse del Comune

ART. 29

PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

1 . Le sedute del Consiglio e delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

ART. 30

PRESIDENZA DELLE SEDUTE CONSILIARI

1 . Le sedute consiliari sono presiedute dal Sindaco.

Il Sindaco, in caso di assenza o di impedimento, viene sostituito dal Vicesindaco, qualora lo stesso rivesta la qualità di Consigliere comunale.

In caso di assenza o di impedimento anche del Vicesindaco, o nell'ipotesi che il Vicesindaco non sia consigliere comunale, la seduta consiliare viene presieduta dal Consigliere anziano, individuato con i criteri di cui al successivo art.30 bis.

2 . Al Presidente spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute e la regolarità delle discussioni e deliberazioni, nel rispetto delle Leggi e dei Regolamenti. Lo stesso può, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso o escluso chiunque sia causa di disordine.

3 . Il Presidente ha la facoltà di sospendere o di sciogliere l'adunanza, nei limiti previsti dal regolamento di cui all'art.24.

ART.30 BIS
IL CONSIGLIERE ANZIANO

1. E' consigliare anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art.72, quarto comma, DPR 16/05/1960 n570, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri ai sensi dell'art.7, comma 7, della L. 25/03/1993 n81.

ART. 31
VOTAZIONI

- 1 . Nessuna deliberazione è valida se non viene adottata in seduta valida e con la maggioranza dei votanti.
- 2 . Le votazioni sono palesi; le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, ad eccezione dei casi previsti dalla legge. Su singoli oggetti il Consiglio comunale può deliberare, a maggioranza ordinaria, di procedere a votazione per scrutinio segreto.
- 3 . Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
- 4 . Per le nomine e le designazioni di cui all'art. 32, lettera n), della legge 8 giugno 1990, n. 142, si applica, in deroga al disposto del comma 1, il principio della maggioranza relativa.
- 5 . In rappresentanza della minoranza, nel numero ad essa spettante, sono proclamati eletti i designati dalla minoranza stessa che nella votazione di cui al precedente comma hanno riportato maggiori voti.

ART. 32
VERBALIZZAZIONE

- 1 . Il Segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio e ne redige, anche avvalendosi degli uffici e del personale, il verbale che sottoscrive insieme con il Sindaco o chi presiede l'adunanza.
- 2 . Il Consiglio può scegliere uno dei suoi membri a svolgere le funzioni di segretario unicamente però allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto, e con l'obbligo di farne espressa menzione nel verbale, ma senza specificarne i motivi.
- 3 . Il processo verbale indica i punti principali della discussione e il numero dei voti resi pro o contro ogni proposta.
- 4 . Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constatare del suo voto e dei motivi del medesimo.
- 5 . Il regolamento stabilisce:
 - a) - le modalità di approvazione del processo verbale e di inserimento in esso delle rettificazioni eventualmente richieste dai consiglieri;
 - b) - le modalità secondo cui il processo può darsi per letto.

ART. 33

PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

- 1 . Le deliberazioni del Consiglio comunale devono essere pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
- 2 . Le deliberazioni del Consiglio possono essere dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi dell'articolo 47 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

CAPO III

GIUNTA COMUNALE E SINDACO

SEZIONE I

LA GIUNTA COMUNALE

ART. 34

LA GIUNTA COMUNALE

- 1 . La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, del Segretario comunale, dei Dirigenti, dei Funzionari, dei Responsabili funzionali dei servizi; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali approvati dal Consiglio; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge funzione propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

ART. 35

COMPOSIZIONE E PRESIDENZA

- 1 . La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da due Assessori, tra cui un Vicesindaco, nominati dal Sindaco. Nella nomina deve essere assicurata, ove possibile, la presenza di entrambi i sessi.
- 2 . In caso di assenza o impedimento temporaneo del Sindaco presiede il Vicesindaco.

ART. 36

ASSESSORI EXTRA CONSILIARI

- 1 . Possono essere nominati Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere.
- 2 . La presenza degli Assessori di cui al primo comma non modifica il numero degli Assessori componenti la Giunta.
- 3 . Gli Assessori extraconsiliari partecipano alle sedute del Consiglio, senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti il proprio assessorato.

ART. 37

REQUISITI DEL VICESINDACO E DEGLI ASSESSORI

- 1 . I soggetti chiamati alla carica di Vicesindaco o Assessore devono:
 - essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere comunale;
 - non essere coniuge e, fino al quarto grado, parente o affine al Sindaco.

2 . La Giunta, nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione del Vicesindaco e degli Assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità di cui al precedente comma.

ART. 38

DIVIETO DI INCARICHI E CONSULENZE

1 . Al Sindaco, al Vicesindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

ART. 39

ANZIANITA' DEGLI ASSESSORI

1 . Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis, della legge 19/03/90 n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18/01/92 n. 16. In caso di assenza o impedimento anche del Vicesindaco si segue l'ordine di nomina degli Assessori.

2 . Qualora il Vicesindaco sia cessato dalla carica per dimissioni, revoca o altra causa, il Sindaco provvede alla nuova designazione, dandone comunicazione al Consiglio.

3 . Se la cessazione dalla carica di Sindaco avviene per dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso, fino alla elezione del nuovo Sindaco, le relative funzioni sono svolte dal Vicesindaco. Parimenti il Vicesindaco svolge le funzioni del Sindaco in caso di scioglimento del Consiglio e fino alle nuove elezioni, ad eccezione dei casi in cui venga nominato un Commissario.

ART. 40

DURATA IN CARICA DELLA GIUNTA

1 . La Giunta rimane in carica fino all'elezione del nuovo Sindaco.

2 . Le dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta e del Consiglio.

3 . Il voto contrario del Consiglio su una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

ART. 41

MOZIONE DI SFIDUCIA

1 . Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

2 . La mozione motivata deve essere sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati.

3 . La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, il Segretario comunale ne riferisce al Prefetto che provvede alla convocazione previa diffida al Sindaco.

- 4 . L'approvazione della mozione comporta lo scioglimento del Consiglio comunale. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata votata la sfiducia.
- 5 . Il Segretario informa il Prefetto per lo scioglimento del Consiglio comunale e la nomina del Commissario.
- 6 . L'atto di accoglimento della mozione di sfiducia è rimesso al Comitato di Controllo entro cinque giorni feriali successivi alla data di assunzione.

ART. 42
CESSAZIONE DEI SINGOLI COMPONENTI DELLA GIUNTA

- 1 . Gli Assessori singoli cessano dalla carica per:
 - a) morte;
 - b) dimissioni;
 - c) revoca;
 - d) decadenza.
- 2 . Le dimissioni da membro della Giunta sono presentate al Sindaco.
- 3 . Il Sindaco procede alla revoca dei singoli Assessori, con atto motivato in riferimento al rapporto fiduciario. Tale atto è comunicato al Consiglio unitamente alla comunicazione di cui al successivo comma 5.
- 4 . Il Sindaco dichiara la decadenza dei singoli Assessori nei casi previsti dalla legge.
- 5 . Alla sostituzione dei singoli Assessori dimissionari, revocati, decaduti o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco dandone comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva.

ART. 43
FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

- 1 . L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori, secondo quanto disposto dall'articolo successivo.
- 2 . La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.
- 3 . Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
- 4 . La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta di voti.
- 5 . Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
- 6 . Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta deve essere corredata del parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, nonché del Segretario comunale sotto il profilo di legittimità. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

7 . Il segretario comunale partecipa alle riunioni della Giunta, redige il verbale dell'adunanza che deve essere sottoscritto dal Sindaco o da chi, per lui, presiede la seduta, e dal segretario stesso, e cura la pubblicazione delle deliberazioni all'albo pretorio.

ART. 44 COMPETENZE DELLA GIUNTA

1 . In generale la Giunta:

- a) - compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge e dal presente statuto, del Sindaco e del Segretario;
- b) - riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e ne attua gli indirizzi generali;
- c) - svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.

2 . Nell'esercizio dell'attività propositiva, spetta in particolare alla Giunta di:

- a) - predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
- b) - proporre al Consiglio:
 - anche in collaborazione con gli organismi previsti dal comma 5 dell'art. 53, i programmi, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e le eventuali deroghe;
 - i regolamenti da sottoporsi alle deliberazioni del Consiglio;
 - le convenzioni con altri Comuni e con la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative, l'assunzione di pubblici servizi e la forma della loro gestione;
 - l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, nonché la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
 - gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni.

3 . Nell'esercizio dell'attività esecutiva spetta alla Giunta:

- a) - adottare tutti gli atti e provvedimenti occorrenti per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
- b) - concludere i contratti deliberati in via di massima dal Consiglio.
- c) - compete alla Giunta in particolare:

- La materia delle liti attive e passive
- L'autorizzazione al Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto, l'approvazione di eventuali transazioni;
- L'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi, con esclusione degli atti riservati al Segretario Comunale e ai responsabili dei servizi;
- L'approvazione dei progetti definitivi ed esecutivi, relativi a singole opere pubbliche compresi nei programmi approvati dal Consiglio;
- L'adozione dell'atto di programmazione delle spese correnti in cui vengono determinati gli obiettivi di gestione unitamente alle dotazioni necessarie;
- La concessione di contributi, indennità, compensi, rimborsi, ed esenzioni ad amministratori, a dipendenti o a terzi;
- L'adozione dei provvedimenti riguardanti la programmazione delle assunzioni, le singole assunzioni, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale, ferme restando le competenze riservate al Segretario Comunale e dei responsabili dei servizi;
- La nomina delle commissioni di concorso e di quelle per le selezioni pubbliche e riservate;
- La fissazione, nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro e degli accordi decentrati, dei

parametri, degli standards e dei carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato;

-Il conferimento di incarichi professionali per progettazioni, direzione e contabilità dei lavori concernenti opere pubbliche previste in atti fondamentali del Consiglio Comunale, sentite i capigruppo consiliari;

-La vigilanza sugli enti, aziende e istituzioni dipendenti o controllati dal Comune;

-Deliberare gli appalti e le concessioni quando siano espressamente in atti fondamentali del Consiglio o ne costituiscano mera esecuzione ovvero rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi, nonché gli acquisti e le alienazioni, le relative permutazioni ed in generale tutti i contratti. Qualora tali atti riguardino beni immobili, sussiste la competenza della Giunta Comunale soltanto quando costituiscono mera esecuzione di atti fondamentali del Consiglio;

-Disporre l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni di beni mobili;

-Fissare la data di convocazione di comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni presiedute dal Segretario comunale cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;

-Autorizzare i dipendenti comunali a prestare opera (retribuita e non) presso altri enti pubblici e di interesse pubblico;

-Decidere in ordine a controversie di competenza funzionale che sorgessero fra gli organi gestionali dell'ente;

-Approvare le variazioni e gli adeguamenti tariffari dei tributi e le tariffe per fruizione dei beni e dei servizi;

-Ogni altro atto che non rientri nella competenza del Sindaco, del Segretario Comunale e dei responsabili dei servizi;

-La Giunta, in sede di adozione di una deliberazione, ha facoltà di disporre la sottoposizione all'esame dell'organo di controllo ai sensi dell'art.45, comma 1, della Legge 08 giugno 1990 n.142.

4 . Appartiene alla Giunta deliberare le variazioni di bilancio consistenti in prelevamenti dal fondo di riserva ordinaria e dal fondo di riserva per le spese impreviste e disporre l'utilizzazione delle somme prelevate. Allo stesso modo la Giunta delibera i prelievi dal fondo di riserva di cassa.

ART. 45

DELIBERAZIONI D'URGENZA DELLA GIUNTA

1 . La Giunta può, in caso d'urgenza, sotto la propria responsabilità, prendere deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio.

2 . L'urgenza, determinata da cause nuove e posteriori all'ultima adunanza consiliare, deve essere tale da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio.

3 . Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

4 . Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

ART. 46

PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA

1 . Tutte le deliberazioni della Giunta sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per

quindici giorni consecutivi salve specifiche disposizioni di legge.

2 . Si applica alle deliberazioni della Giunta il disposto del comma 2 dell'articolo 33.

SEZIONE II IL SINDACO

ART. 47

SINDACO ORGANO ISTITUZIONALE

1 . Il Sindaco è capo dell'amministrazione ed Ufficiale di Governo.

2 . Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portare a tracolla sulla spalla destra.

3 . Prima di assumere le funzioni il Sindaco presta giuramento dinanzi al Prefetto secondo la formula di cui all'articolo 11 del T.U. 10 gennaio 1957, n. 3.

4 . La legge stabilisce le conseguenze dell'omesso o ritardato giuramento.

ART. 48

COMPETENZE DEL SINDACO QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1 . Il sindaco quale capo dell'Amministrazione:

a - è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune di cui ha la rappresentanza.

b - stipula gli accordi di programma.

c - convoca il Consiglio facendo recapitare, nei tempi previsti dal regolamento, gli avvisi e lo presiede.

d - nomina e revoca il Vicesindaco e gli Assessori.

e - convoca e presiede la Giunta; distribuisce gli affari, su cui la Giunta deve deliberare, tra i membri della medesima in relazione alle funzioni assegnate e alle deleghe rilasciate ai sensi dell'art. 49. Vigila sullo svolgimento delle pratiche affidate a ciascun Assessore.

f - stabilisce gli argomenti da trattarsi nelle adunanze del Consiglio e della Giunta.

g - sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e vigila a che il Segretario comunale ed i responsabili dei servizi diano esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, secondo le direttive da lui impartite.

h - dispone, sentito il Segretario comunale, i trasferimenti interni dei responsabili dei servizi e degli uffici.

i - impartisce al Segretario comunale le direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione, indicando le priorità, nonché i criteri generali per la fissazione dell'orario di servizio e di apertura al pubblico delle attività comunali, nel rispetto delle leggi e del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

l - impartisce, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, direttive, vigila sull'espletamento del servizio di polizia municipale e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti ed applica al trasgressore le sanzioni pecuniarie amministrative.

m - provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, garantendo la presenza di entrambi i sessi. Tutte le nomine devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento del Consiglio ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

n - rilascia attestati di notorietà pubblica, stati di famiglia, certificati di indigenza, sempreché non

- rientrano nella specifica competenza dei pubblici funzionari addetti al servizio.
- o - rappresenta il Comune in giudizio, sia quale attore che convenuto; promuove davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie.
 - p - sovrintende a tutti gli uffici ed ai servizi comunali.
 - q- firma gli atti generali e quelli amministrativi esterni avente contenuto discrezionale.
 - r - sospende nei casi di urgenza, i dipendenti comunali riferendone alla Giunta ed alle organizzazioni sindacali di appartenenza dei sospesi. Il suddetto provvedimento deve essere successivamente sottoposto ad esame ed approvazione dell'apposita Commissione di disciplina.
 - s -Irroga le sanzioni disciplinari più gravi della censura, nel rispetto della Legge e del CCNL vigente.
 - t- convoca i capigruppo consiliari e, in tal caso, ne presiede l'adunanza.
 - u- rilascia le autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa nonché le autorizzazioni e le concessioni edilizie salvo l'esercizio della facoltà di delega.
 - v - rilascia le autorizzazioni previste dall'art. 7 della legge 1497/39 e dell'art. 6 della L. R. n. 34/92.
 - z - emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza ed espropri che la legge, genericamente, attribuisce al Comune.
 - aa - assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, sulla base delle disposizioni regionali in materia e a seguito delle graduatorie predisposte dalla apposita Commissione.
 - ab - nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art. 51 della legge 142/1990, dal presente Statuto e da altri regolamenti comunali.
 - ac - convoca i comizi per i referendum consultivi.
 - ad - nomina, con decreto, i messi notificatori previa deliberazione di Giunta comunale.
 - ae - Stipula in rappresentanza dell'ente i contratti rogati dal Segretario comunale, quando manchi nel comune per vacanza del posto, assenza o impedimento, la figura del responsabile del servizio competente.

2 . Il Sindaco, inoltre, esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

3 . In caso di dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio; in ogni caso il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

4 . Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma precedente trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

5 . Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

ART.48-BIS VICESINDACO

1. Il vicesindaco l'assessore che atale funzione viene nominato dal Sindaco, contestualmente alla nomina della Giunta
2. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art.15, comma 4 bis della Legge 19 marzo 1990, n55, come modificato dall'art.1 della Legge 18 gennaio 1992, n16. In caso di assenza o di impedimento anche del vicesindaco si segue l'ordine con cui i nomi degli assessori sono stati comunicati al consiglio.
3. Qualora il Vicesindaco sia cessato dalla carica per dimissioni, revoca o altra causa il Sindaco provvede alla nuova designazione, dandone comunicazione al Consiglio.

- 4.- Se la cessazione dalla carica di Sindaco avviene per dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso, fino alla elezione del nuovo Sindaco, le relative funzioni sono svolte dal Vicesindaco. Parimenti il Vicesindaco svolge le funzioni del Sindaco in caso di scioglimento del Consiglio e fino alle nuove elezioni, ad eccezione dei casi in cui venga nominato un commissario.
5. Per quanto concerne le presidenze delle sedute consiliari si applicano le disposizioni di cui al precedente art.30 del presente statuto.

ART. 49 DELEGHE DEL SINDACO

- 1 . Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti di ordinaria amministrazione relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate, rimanendo di sua pertinenza la firma di tutti gli atti di straordinaria amministrazione.
- 2 . Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco informerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo, essendo la gestione amministrativa attribuita all'apparato burocratico.
- 3 . Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e di funzionalità, lo ritenga opportuno.
- 4 . Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.
- 5 . Nell'esercizio delle attività delegate gli assessori sono responsabili di fronte al Sindaco e secondo quanto disposto dall'articolo 83 e seguenti.
- 6 . Gli assessori, cui sia stata conferita la delega, depositano la firma presso la Prefettura per eventuali legalizzazioni.

ART. 50 POTERE DI ORDINANZA DEL SINDACO

- 1 . Il Sindaco esercita il potere di emettere le ordinanze previste e disciplinate dall'articolo 14.

ART. 51 COMPETENZE DEL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO

- 1 . Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende:
- a) - alle funzioni relative ai servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare;
 - b) - all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
 - c) - allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni

affidategli dalla legge;

d) - alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

2 . Ove il Sindaco e chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al precedente comma, è tenuto a rimborsare al Comune le indennità corrisposte al Commissario eventualmente inviato dal Prefetto per l'adempimento delle funzioni stesse.

TITOLO IV

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I

CRITERI DIRETTIVI

ART. 52

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

1 . Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità. Considera, a tal fine, con favore il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alla predetta attività.

2 . Nell'esercizio delle sue funzioni, nella formazione di attuazione dei propri programmi gestionali il Comune deve assicurare la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.

3 . Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale promuove:

- a) - le assemblee e consultazioni dei cittadini sulle principali questioni di scelta;
- b) - l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

4 . L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

5 . L'amministrazione comunale promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'attività di promozione dello sviluppo civile, sociale ed economico della comunità, all'esercizio delle relative funzioni ed alla formazione ed attuazione dei programmi.

6 . Gli istituti di partecipazione sono disciplinati dallo statuto e dall'apposito regolamento.

CAPO II

RIUNIONI, ASSEMBLEE, CONSULTAZIONI

ART. 53

RIUNIONI E ASSEMBLEE

1 . Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, sportive e ricreative.

2 . L'Amministrazione comunale ne facilita l'esercizio, mettendo a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione

repubblicana, che ne facciano richiesta, strutture e spazi idonei. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla staticità degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

- 3 . L'amministrazione comunale convoca assemblee dei cittadini, di lavoratori, di giovani e di ogni altra categoria sociale:
 - a) - per la formazione di comitati e commissioni;
 - b) - per dibattere i problemi;
 - c) - per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni;
 - d) - per illustrare, con cadenza semestrale, l'attività svolta dalla stessa.
- 4 . La convocazione di cui al precedente comma è disposta dal Sindaco su atto di impulso del Consiglio comunale o della Giunta comunale.
- 5 . Le modalità di convocazione e di svolgimento delle assemblee sono stabilite nell'apposito regolamento.

ART. 54

CONSULTAZIONI

- 1 . Gli organi di cui all'articolo 16, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano la consultazione dei cittadini, dei lavoratori, dei giovani, delle forze sindacali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.
- 2 . Consultazioni, nelle forme previste dal regolamento, devono tenersi nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.
- 3 . I risultati delle consultazioni devono essere esplicitamente menzionati nei provvedimenti successivamente adottati.
- 4 . I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri soggetti a loro spese.
- 5 . La consultazione può essere indetta anche per categorie di giovani non ancora elettori, purché abbiano compiuto i sedici anni.

CAPO III

INIZIATIVE POPOLARI

ART. 55

ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

- 1 . Gli elettori del Comune, possono rivolgere istanze e petizioni al Consiglio comunale con riferimento ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.
- 2 . Le istanze, le petizioni e le proposte sono ricevute dal consiglio comunale, che provvede a deliberare nel merito entro sessanta giorni.

3 . Qualora la materia dell'istanza, della petizione o della proposta non sia di competenza del Consiglio comunale, questo provvede, alla prima seduta utile, ai sensi del comma 1 dell'articolo 32 della legge 8 giugno 1990 n. 142, ad inoltrarlo all'organo competente il quale provvede in merito entro i successivi sessanta giorni.

4 . Agli effetti dei precedenti commi le istanze possono essere sottoscritte da uno o più cittadini, le petizioni e le proposte da non meno del sei per cento degli elettori iscritti nelle liste generali con riferimento ai dati ufficiali all'1 gennaio dell'anno in corso.

5 . L'autenticazione delle firme avviene a norma delle disposizioni del regolamento per il referendum di cui all'articolo 56.

ART. 56

REFERENDUM CONSULTIVO

1 . Il Comune riconosce fra gli strumenti di partecipazione del cittadino all'amministrazione locale il referendum consultivo.

2 . Hanno diritto di partecipare al voto tutti i cittadini chiamati ad eleggere il Consiglio comunale.

3 . Il referendum può riguardare solo materie di competenza locale.

4 . E' obbligatorio lo svolgimento del referendum prima di procedere alla costituzione di una unione di comuni o alla fusione con altro comune.

ART. 57

PROCEDURA PRELIMINARE

1 . Per i fini di cui all'articolo 56 si deve costituire un comitato referendario mediante deposito di un decimo delle firme richieste per i cittadini di cui all'articolo 58 o mediante deposito di un quinto di firme di consiglieri assegnati al Comune.

2 . All'atto del deposito delle firme si deve anche specificare l'oggetto da sottoporre a referendum.

3 . Dopo il deposito di cui ai commi 1 e 2 non potrà chiedersi la modifica statutaria dell'articolo 58 con riferimento al quesito proposto. Il regolamento stabilirà i tempi della consultazione referendaria.

ART. 58

RICHIESTA DI REFERENDUM

1 . Il referendum può essere richiesto da almeno un terzo dei consiglieri in carica o da almeno il venticinque per cento degli elettori calcolati in base al comma 4 dell'articolo 55.

2 . La richiesta contiene il quesito che si vuole sottoporre alla popolazione, esposto in termini chiari e intelleggibili e si conclude con la sottoscrizione dei richiedenti, con l'indicazione della loro qualificazione e del loro riconoscimento. Viene rivolta al Sindaco che, in conformità a quanto disposto dal regolamento, indice il referendum.

4 . E' ammessa una sola tornata referendaria all'anno, la quale non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto; è peraltro possibile accorpare due o più referendum nella stessa

tornata referendaria.

ART. 59

AMMISSIONE DELLA RICHIESTA

- 1 . L'ammissione della richiesta referendaria, sia riguardo all'ambito della materia cui si riferisce il quesito ed alla chiarezza ed intellegibilità, sia riguardo il numero, la qualificazione e la riconoscibilità dei sottoscrittori, è rimessa ad una commissione composta dal Segretario comunale, dal Giudice conciliatore, dal Difensore civico, se istituito, e da due esperti nominati dal Consiglio comunale, di cui uno designato dalla minoranza.
- 2 . Gli esperti durano in carica quanto il Consiglio comunale, salvo revoche e sostituzioni decise dal Consiglio stesso, e sono incompatibili con le cariche di consigliere comunale e di assessore extra consiliare.
- 3 . Le modalità di funzionamento della suddetta commissione saranno disciplinate dal regolamento.
- 4 . E' in facoltà del comitato promotore di procedere alla richiesta alla suddetta commissione, sottoscritta da almeno il sei per cento degli elettori iscritti nelle liste generali del Comune, con riferimento ai dati ufficiali al primo gennaio dell'anno in corso, di un preventivo giudizio di ammissibilità del quesito, relativamente all'ambito locale della materia ed alla sua formulazione.

ART. 60

EFFETTI DEL REFERENDUM CONSULTIVO

- 1 . Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei tre quinti dei voti comunque espressi.
- 2 . Se l'esito è stato favorevole il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
- 3 . Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre al Consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

ART. 61

DISCIPLINA DEL REFERENDUM

- 1 . Le norme di attuazione del referendum consultivo sono stabilite in apposita partizione del regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 52.

ART. 62

AZIONE POPOLARE

- 1 . Ciascun elettore del Comune può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

- 2 . La Giunta comunale, in base all'ordine emanato dal Giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune nel giudizio, nonché, in caso di soccombenza, le spese a carico di chi ha promosso l'azione od il ricorso.

CAPO IV

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

ART. 63

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

- 1 . Gli organismi di partecipazione, previsti dal comma 5 dell'articolo 52, possono avere la forma di consulte o di comitati per la gestione sociale di servizi.
- 2 . Il regolamento disciplina l'individuazione, i poteri ed il funzionamento di tali organismi, la cui composizione deve almeno prevedere la presenza di consiglieri comunali, con la garanzia di nomina per tutti i gruppi costituiti, e di soggetti esterni all'amministrazione da individuarsi tra i rappresentanti delle associazioni e delle libere forme associative, in quanto pertinenti ed operanti nel territorio comunale e/o tra i singoli cittadini.

ART. 64

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI

- 1 . Con apposito regolamento è assicurato ai cittadini del Comune, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi.
- 2 . Il regolamento inoltre:
- a) - prevede forme di pubblicità degli atti, in aggiunta alla pubblicazione all'albo pretorio;
 - b) - individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti;
 - c) - detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano;
 - d) - assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione;
 - e) - assicura il diritto delle associazioni di accedere alle strutture ed ai servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione.

CAPO V

IL DIFENSORE CIVICO

ART. 65

ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO

- 1 . Presso il Comune di San Paolo di Jesi non è istituito in via esclusiva l'ufficio del difensore civico.

- 2 . Il Comune di San Paolo di Jesi può partecipare all'organizzazione, a livello comprensoriale, del suddetto ufficio, mediante la stipula di apposita convenzione con uno o più comuni vicini.
- 3 . L'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio nonché i rapporti con gli enti interessati sono disciplinati dal provvedimento costitutivo e dalla convenzione.

TITOLO V

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

CAPO I

AZIONE AMMINISTRATIVA

ART. 66

SVOLGIMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

- 1 . Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure, svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico secondo le leggi.
 - 2 . Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa, 7 agosto 1990, n. 241.
- 3 . Lo svolgimento dell'azione amministrativa del Comune è disciplinato da apposito regolamento tendente a conseguire il massimo adeguamento dell'azione stessa ai canoni, ai principi ed ai precetti contenuti nella legge di cui al comma 2 e nel presente statuto.
- 4 . Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme di cooperazione con altri comuni e con la Provincia.
- 5 . Il Comune nell'ambito delle sue competenze gestisce servizi pubblici.

CAPO II

SERVIZI

ART. 67

SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

- 1 . Il Comune può assumere l'impianto e la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
 - 2 . I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

ART. 68

GESTIONE DIRETTA DEI SERVIZI PUBBLICI

- 1 . Il Consiglio comunale delibera l'assunzione dell'impianto e dell'esercizio diretto dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
 - a) - in economia, quando per le modeste dimensioni e per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
 - b) - in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) - a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d) - a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) - a mezzo di società qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;

- 2 . Nella deliberazione di assunzione diretta di un servizio, già affidato in appalto ad un concessionario, dovranno indicarsi le notizie di cui all'articolo 3 del D.P.R. 1 ottobre 1986, n. 902.

ART. 69

AZIENDE SPECIALI ED ISTITUZIONI

- 1 . Il Consiglio comunale delibera la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale, e ne approva lo statuto ove sono indicate le ipotesi di incompatibilità.
- 2 . Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di 'Istituzioni', organismi dotati di sola autonomia gestionale.
- 3 . Organi dell'azienda e della istituzione sono:
 - a - il Consiglio di Amministrazione, i cui componenti sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, fra coloro che hanno i requisiti per la elezione a Consigliere comunale e una speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti. Si applicano per la revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione le norme previste dall'ordinamento vigente per la revoca degli Assessori comunali;
 - b - il Presidente, nominato con le modalità di cui alla lettera a;
 - c - il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. E' nominato per concorso pubblico per titoli ed esami oppure mediante contratto a termine di diritto pubblico o, eccezionalmente, di diritto privato;
 - d - non possono essere nominati Presidenti, Direttori, componenti del Consiglio di Amministrazione i Consiglieri comunali o gli Assessori in carica.
- 4 . L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dalle leggi vigenti, dal proprio Statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dal presente statuto e dai regolamenti comunali.
- 5 . Spetta al Comune conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali, verificare i risultati della gestione, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.

CAPO III

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE - ACCORDI DI PROGRAMMA

ART. 70

CONVENZIONI

- 1 . Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni e la Provincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

- 2 . Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

ART. 71 CONSORZI

- 1 . Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Comuni e Province per la gestione associata di uno o più servizi a carattere imprenditoriale. Al Consorzio possono partecipare altri enti pubblici, ivi comprese le Comunità montane, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.
- 2 . A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, una convenzione ai sensi del precedente articolo unitamente allo statuto del consorzio.
- 3 . La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del Consorzio stesso.
- 4 . Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

ART. 72 ACCORDI DI PROGRAMMA

- 1 . Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di interventi che richiedano, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, il Sindaco promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
- 2 . L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
- 3 . A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
- 4 . L'accordo, consistente nel consenso unanime di tutte le amministrazioni interessate, è approvato con atto formale dei singoli Consigli o di quanti hanno il potere attribuito dalla legge.
- 5 . Qualora l'accordo sia adottato con decreto del presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Consiglio deve prevedere detta variazione.
- 6 . La disciplina degli accordi di programma, prevista nell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e dal presente articolo, si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti e relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza del Comune.

TITOLO VI

UFFICI E PERSONALE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 73

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

1 . Il regolamento di organizzazione degli uffici e del personale di cui all'art. 51 della legge 142/90, in applicazione dei principi posti dalla legge 142/90 e dal D. Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 nel testo novellato dai Decreti legislativi n. 470 del 18 novembre 1993 e n. 546 del 23 dicembre 1993, detta norme per disciplinare, fra l'altro:

- a - l'organizzazione delle attività comunali in modo omogeneo e, ove le dimensioni lo consentano, complementare al fine di conseguire economia e velocità operativa;
- b - l'obbligo per i servizi produttivi a domanda individuale di compilare a fine esercizio il rendiconto economico dell'attività specifica;
- c - l'attribuzione dei poteri di spesa corrente ai responsabili dei servizi nell'ambito degli stanziamenti contenuti nel bilancio preventivo approvato, con il riscontro contabile della ragioneria;
- d - l'obbligo per il responsabile dei programmi, dei progetti e degli interventi, di riferire entro il 15 ottobre di ogni anno, per iscritto, al Sindaco, tramite il Segretario, sullo stato attuativo degli stessi formulando, se del caso, proposte e suggerimenti;
- e - l'individuazione dell'appropriata dotazione organica in relazione all'organizzazione e alle esigenze degli uffici e dei servizi;
- f - Le modalità ed i criteri per l'esercizio da parte del Sindaco dei poteri di nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi, l'attribuzione degli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna
- g - l'attribuzione ai responsabili degli uffici e servizi della direzione degli uffici e dei servizi, della responsabilità gestionale e di quanto richiesto dall'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi di governo dell'ente pertinenti alle competenze dell'ufficio o servizio diretto, comprese le azioni possessorie e cautelari. La funzione direzionale, a qualsiasi livello svolta, tende al coinvolgimento ed alla valorizzazione delle risorse umane disponibili, ricerca snellezza ed efficacia d'azione, assicura efficienza e correttezza amministrativa, garantisce rispetto e cortesia nei confronti dei cittadini;
- h - l'assegnazione al Sindaco del potere di iniziativa dei procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili dei servizi su richiesta del Segretario e l'applicazione della 'censura' nei loro confronti, sentito il Segretario;
- i- l'assegnazione alla Giunta comunale dell'applicazione delle sanzioni superiori alla censura;
- l- l'appartenenza ai responsabili dei servizi, o su loro indicazione scritta, ai capi dei singoli uffici e servizi, dell'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno sempre che siano atti esecutivi delle decisioni degli organi di governo o atti di ordinaria gestione del servizio e privi di discrezionalità. Sono considerati privi di discrezionalità anche gli atti che sono assunti in conformità ad obblighi di collegi interni od esterni e gli atti contenenti soltanto discrezionalità tecnica;
- m - l'attribuzione della responsabilità della procedura di concorso al responsabile del servizio personale o ad altro funzionario da lui di volta in volta designato per ciascuna procedura e componente di diritto della commissione di concorso;
- n - la previsione di una commissione per la valutazione annuale dei risultati, globalmente considerati, dell'attività di ciascun responsabile di servizio, composta dal Sindaco, dall'Assessore delegato al settore e dal Segretario, alla valutazione del Segretario provvede il Sindaco.

CAPO II

IL SEGRETARIO COMUNALE

ART. 74

STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO

- 1 . Il Comune di San Paolo di Jesi ha un Segretario titolare, funzionario statale.
- 2 . Lo stato giuridico ed il trattamento economico del segretario sono stabiliti dalla legge.

ART. 75

FUNZIONI DEL SEGRETARIO

1 . Il Segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, dirige l'attività di tutti i responsabili dei servizi coordinandola ed organizzandola al fine della migliore ed efficiente funzionalità dell'intera struttura operativa. Verifica e controlla l'attività dei responsabili degli uffici e dei servizi con poteri sostitutivi in caso di inerzia.

2 . Il Segretario è responsabile:

- a - degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni nonché dell'attuazione di tutti i provvedimenti e pertanto vigila costantemente sui servizi istituzionalmente competenti alla specifica attuazione delle procedure e dei provvedimenti;
 - b - dell'istruttoria delle deliberazioni delle quali attesta la compiutezza in sede di espressione del parere di legittimità richiesto dall'art. 53 della legge 142/90;
 - c - del regolare svolgersi delle procedure conseguenti all'assunzione di atti deliberativi da parte degli organi di governo affinché acquistino validità giuridica e perseguano effettivamente i fini indicati.
- 3 . Il Segretario prende parte alle riunioni della Giunta e del Consiglio con diritto di iniziativa per provvedimenti a valenza organizzativa generale.
- 4 . Riferisce al Sindaco su ogni situazione di irregolarità o di disfunzione gestionale.
- 5 . Il Segretario è capo del personale anche agli effetti degli artt. 106 e seguenti del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, applicabile al procedimento disciplinare del personale degli enti locali, per effetto della norma contenuta nel 9° comma dell'art. 51 della legge fondamentale.
- 6 . Firma gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno sempre che si tratti di atti esecutivi delle decisioni degli organi di governo o di atti di ordinaria gestione privi di discrezionalità. Sono considerati privi di discrezionalità anche gli atti che devono essere assunti su parere vincolante di collegi interni e gli atti contenenti soltanto discrezionalità tecnica.
- 7 . Può rogare nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione comunale i contratti in cui questa è parte.
- 8 . Spetta al Segretario, oltre alle attribuzioni di cui ai precedenti commi, l'emanazione di tutti gli atti, compresi quelli relativi ai seguenti compiti:
- a- La presidenza delle commissioni giudicatrici dei concorsi, nonché dell'Ufficio Comunale per le elezioni ed i referendum;
 - b- la presidenza di tutte le commissioni di gara per l'aggiudicazioni di appalti di lavori, di forniture e servizi;
 - c- Gli atti propulsivi, mediante ordini di servizi, per gli adempimenti degli obblighi scaturenti dalla Legge o da atto amministrativo o da contratto;
 - d- L'esercizio dei poteri di spesa, per quanto di competenza, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dell'atto di programmazione, adottato dall'organo esecutivo, in cui vengono determinati gli obiettivi di gestione unitamente alle dotazioni necessarie;
 - e- Le liquidazioni della spesa entro i limiti degli impegni formalmente assunti o derivanti da contratti o convenzioni, qualora la Legge o il relativo regolamento di contabilità non preveda diversamente;
 - f. La contestazione degli addebiti al personale e l'irrogazione del rimprovero verbale della censura, nel rispetto della Legge e del contratto CCNL vigente;
 - g. La predisposizione di proposte, di programmi e loro articolazioni in progetti sulla base delle direttive ricevute dal Sindaco, dalla Giunta e dal Consiglio;
 - h. La sottoscrizione dei mandati di pagamento delle reversali di incasso, qualora la legge o il relativo regolamento di contabilità non preveda diversamente;
 - i. La liquidazione di compensi e di indennità al personale, già previsti e determinati dalla Legge,

- regolamento e dal contratto collettivo di lavoro;
- l. L'autorizzazione delle missioni, delle prestazioni straordinarie dei congedi e permessi del personale dipendente;
 - m. L'adozione dei provvedimenti di mobilità interna all'Ente in osservanza della Legge e del contratto collettivo di lavoro;
 - n. Può esercitare potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza ed inerzia e nella specifica attività gestionale del responsabile dei servizi;
 - o. Assolve all'alta direzione ed al coordinamento di tutti gli uffici e servizi dell'ente;
 - p. Emanando direttive ed ordini nell'ambito delle proprie attribuzioni;
 - q. Riceve le designazioni dei capi gruppi consiliari e le richieste di trasmissione al CO.RE.CO. delle deliberazioni di Giunta;
 - r. Presiede l'Ufficio Comunale di censimento
 - s. Sottoscrive i verbali delle sedute del consiglio e della Giunta;
 - t. Invia gli atti deliberativi sottoposti al controllo dell'organo regionale preposto;
 - u. Adotta gli atti di esecuzione delle deliberazioni;
 - v. Determina, nell'ambito delle direttive del Sindaco l'orario di servizio, l'orario di apertura al pubblico, nonché l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro, secondo le modalità di cui al D.Lgs 29/93.
9. Il Segretario comunale può delegare, con specifici provvedimenti, gli istruttori direttivi per i compiti di cui al precedente comma per quanto non espressamente riservatogli dalla Legge.
10. Gli atti emanati dal segretario assumono la forma della "determinazione"

ART. 76

1 . Il Segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, provvede al coordinamento dell'attività dei responsabili dei servizi al fine di perseguire la coesione della struttura, efficacia ed efficienza nel raggiungimento dei fini determinati dagli Organi di governo, nella gestione dei servizi e nell'attività comunale. Il regolamento di cui all'art. 51 della legge 142/90 stabilisce le modalità delle predette attività di coordinamento, temperando le esigenze di autonomia e responsabilità dei responsabili dei servizi con quella primaria e prevalente dell'armonico e integrato funzionamento dell'intera struttura.

CAPO III

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

ART. 77

UFFICIO COMUNALE

- 1 . La Pianta organica si articola in Unità operative alle quali sono preposti istruttori direttivi inquadrati nella qualifica funzionale apicale.
- 2 . Nell'Unità operativa si individua la struttura organizzativa di massima dimensione presente nell'Ente, finalizzata a garantire l'efficacia dell'intervento dell'ente stesso nell'ambito di una materia o di più materie appartenenti ad un'area omogenea.
- 3 . L'Unità operativa può articolarsi in Uffici.

ART. 78

ISTRUTTORI DIRETTIVI

- 1 . Le funzioni degli istruttori direttivi sono disciplinate dallo statuto e dai regolamenti di cui all'articolo 73.

- 2 . Gli istruttori direttivi esplicano le loro funzioni nel quadro e nel rispetto degli ordini e delle direttive impartiti dal Segretario comunale da cui dipendono gerarchicamente.
- 3 . Ai predetti dipendenti spettano le funzioni direttive, organizzative, di coordinamento, di impulso e di controllo con riferimento all'Unità funzionale a cui sono preposti.
- 4 . Gli istruttori direttivi, con riferimento agli uffici e ai servizi cui sono preposti, utilizzando secondo principi di efficienza e razionalità le risorse umane e materiali a disposizione:
 - a) - curano l'istruttoria dei procedimenti nonché l'istruttoria e l'esecuzione dei provvedimenti ponendo in essere attività anche a rilevanza esterna, che comunque, in maniera autonoma, non impegnano l'amministrazione;
 - b) - organizzano i servizi gestiti in economia e controllano quelli gestiti in altre forme;
 - c) - esplicano la funzione certificativa.
 - d) - L'esercizio dei poteri di spesa, per quanto di competenza, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dell'atto di programmazione, adottato dall'organo esecutivo, in cui vengono determinati gli obiettivi di gestione unitamente alle dotazioni necessarie, nonché nel rispetto del relativo regolamento di organizzazione;
 - e) - L'emanazione degli atti delegati dal Sindaco e di quelli delegati dal Segretario comunale;
- 5 . Gli istruttori direttivi stipulano i contratti per i quali la deliberazione prevista dai commi secondo e terzo dell'art. 92 stabilisca la scrittura privata o la forma pubblica amministrativa.
6. Gli atti emanati dagli istruttori direttivi, nello svolgimento dell'attività gestionale di competenza, assumono la forma della "determinazione"

ART. 79

DISCIPLINA DELLO STATUS DEL PERSONALE

- 1 . Sono disciplinati con il regolamento del personale:
 - a) - i profili e le figure professionali e i modi di conferimento delle relative titolarità, i principi fondamentali della organizzazione degli uffici;
 - b) - i procedimenti di costituzione, modificazione di stato giuridico ed estinzione del rapporto di pubblico impiego;
 - c) - i criteri per la determinazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali in ciascuna di esse compresi;
 - d) - i criteri per la formazione professionale e l'addestramento;
 - e) - i ruoli organici, la loro consistenza e la dotazione complessiva delle qualifiche;
 - f) - le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali;
 - g) - le responsabilità dei dipendenti, comprese quelle disciplinari;
 - h) - la durata massima dell'orario di lavoro giornaliero;
- 2 . Il personale è inquadrato in qualifiche funzionali, in relazione al grado di complessità della funzione ed ai requisiti richiesti per lo svolgimento della stessa ed è collocato in aree di attività.
- 3 . L'organizzazione degli uffici e dei servizi deve basarsi su criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
- 4 . La dotazione organica è costituita dalle unità di diverso profilo professionale assegnate all'Unità Operativa, integrate e necessarie per il suo funzionamento.
- 5 . In apposite tabelle, relative a ciascuna qualifica, verranno specificate le aree, i profili professionali, le singole dotazioni organiche e il relativo trattamento economico.

6 . Il Consiglio comunale recepisce la disciplina degli istituti del rapporto di lavoro quale risulta dagli accordi sindacali ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

ART. 80

COLLABORAZIONI ESTERNE

- 1 . Il Sindaco, sentito il Segretario Comunale e nel rispetto della Legge e delle disposizioni di cui al Regolamento di organizzazione, può provvedere all'attribuzione e definizione degli incarichi di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità e specializzazione, per obbiettivi determinati e con convenzioni a termine;
- 2 . Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilire:
 - a) - la durata che, comunque, non potrà essere superiore alla durata del programma;
 - b) - i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;
 - c) - la natura privatistica del rapporto.

CAPO IV

RESPONSABILITA' DISCIPLINARI DEL PERSONALE

ART. 81

NORME APPLICABILI

ABROGATO CON ATTO C.C. N^ 31 DEL 25/05/1996

TITOLO VII

RESPONSABILITA'

ART. 82

RESPONSABILITA' VERSO IL COMUNE1 . Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2 . Gli amministratori ed i dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalle leggi in materia.

3 . Il Sindaco, il Segretario comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che danno luogo a responsabilità ai sensi del comma 1, devono farne denuncia alla Sezione regionale della Corte dei Conti indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione del danno.

4 . Se il fatto dannoso sia imputabile al Segretario comunale o a un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

ART. 83

RESPONSABILITA' VERSO TERZI

- 1 . Gli amministratori ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
- 2 . Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore o dal dipendente si rivale agendo contro quest'ultimo a norma del precedente articolo.
- 3 . E' danno ingiusto, agli effetti del comma 1, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'amministrazione o il dipendente abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.
- 4 . La responsabilità personale dell'amministratore o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto se la detta violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente sono obbligati per legge o per regolamento.
- 5 . Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare nel verbale il proprio dissenso.

ART. 84

RESPONSABILITA' DEI CONTABILI

- 1 . Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché comunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune, deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

ART. 85

PRESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RESPONSABILITA'

- 1 . La legge stabilisce il tempo di prescrizione dell'azione di responsabilità, nonché le sue caratteristiche di personalità e di inestensibilità agli eredi.

ART. 86

PARERI SULLE PROPOSTE ED ATTUAZIONE DI DELIBERAZIONI

- 1 . Il Segretario comunale, il responsabile del servizio interessato ed il responsabile di ragioneria rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri sulle proposte di deliberazione espressi ai sensi degli articoli 20 e 43.
- 2 . Il Segretario, unitamente al funzionario preposto, è responsabile degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta.

TITOLO VIII

FINANZA, CONTABILITA' E CONTROLLI

ART. 87

ORDINAMENTO

- 1 . L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.
- 2 . Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
- 3 . Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge, ed ha proprio demanio e patrimonio.

ART. 88

ATTIVITA' FINANZIARIA DEL COMUNE

- 1 . La finanza del Comune è costituita da:
 - a) - imposte proprie;
 - b) - addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali;
 - c) - tasse e diritti per servizi pubblici;
 - d) - trasferimenti erariali;
 - e) - trasferimenti regionali;
 - f) - altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
 - g) - risorse per investimenti;
 - h) - altre entrate.
- 2 . I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
- 3 . Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe, adeguando queste ultime con opportune differenziazioni e, per quanto possibile, al costo dei relativi servizi.

ART. 89

AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMUNALI

- 1 . Il Sindaco cura la tenuta di un esatto inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune; esso viene rivisto, di regola, ogni dieci anni. Dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio sono personalmente responsabili il Sindaco, il Segretario e il responsabile di ragioneria.
- 2 . I beni patrimoniali comunali devono, di regola, essere dati in affitto, i beni patrimoniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dal Consiglio comunale.
- 3 . Le somme provenienti dalla alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossione di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate, nei limiti stabiliti dalla legge, in titoli nominativi dello Stato o nella estinzione di passività onerose, nell'incremento e nel miglioramento del patrimonio.
- 4 . Il Consiglio comunale delibera l'accettazione ed il rifiuto di lasciti e donazioni di beni.

ART. 90

CONTABILITA' COMUNALE: IL BILANCIO

- 1 . L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.
- 2 . La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e di cassa, deliberato dal Consiglio comunale entro il 31 ottobre, per l'anno successivo, osservando i principi della universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
- 3 . Il bilancio e gli allegati previsti dalla legge debbono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programma, servizi ed interventi.
- 4 . Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale impegno l'atto è nullo di diritto ai sensi del comma 5 dell'articolo 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

ART. 91

CONTABILITA' COMUNALE: IL CONTO CONSUNTIVO

- 1 . Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
- 2 . La Giunta comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti nonché la relazione del revisore.

ART. 92

ATTIVITA' CONTRATTUALE

- 1 . Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permuta, alle locazioni, alle concessioni cimiteriali, il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti.
- 2 . La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da deliberazione del Consiglio o della Giunta secondo le rispettive competenze.
- 3 . La deliberazione deve indicare:
 - a) - il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) - l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) - le modalità di scelta del contraente tra quelle consentite dalle disposizioni vigenti in materia di contratti dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.
- 4 . In rappresentanza del Comune, nella stipulazione dei contratti, intervengono il Segretario, gli Istruttori direttivi dell'unità operativa, secondo le norme contenute nello statuto.
- 5 . Il Segretario comunale può rogare, nell'esclusivo interesse del Comune, i contratti di cui al comma 1.

ART. 93

REVISIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

- 1 . La revisione economica-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra gli esperti iscritti al registro dei revisori contabili, all'Albo dei Dottori Commercialisti o dei ragionieri;

2. Il revisore dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività o di immediata esecutività della deliberazione di incarico, ed è rieleggibile per una sola volta. Le cause di revocabilità e decassazione dall'incarico sono stabilite dalla Legge;
3. Al revisore si applicano le norme di ineleggibilità e incompatibilità stabilite dalla Legge per i Consiglieri Comunali, nonché le ipotesi di cui al 1° comma dell'art.2399 del Codice Civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'Ente locale;
4. Le funzioni, le responsabilità ed i compensi del revisore sono stabiliti dalla Legge.

ART. 94 TESORERIA

1 . Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

- a) - la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
- b) - il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
- c) - il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali ai sensi dell'articolo 9 del D.L. 10 novembre 1978, n. 702, convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3;

2 . I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di contabilità di cui al comma 1 dell'articolo 59 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché dalla convenzione.

ART. 95 CONTROLLO DI GESTIONE

1. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazioen dell'Ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi;
2. Lo svolgimento del controllo di gestione, come delineato al comma precedente, si realizza secondo le modalità stabilite dalla Legge e dal regolamento comunale di contabilità.

TITOLO IX

RAPPORTI CON ALTRI ENTI

ART. 96 PARTECIPAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE

- 1 . Il Comune partecipa alla programmazione economica, territoriale e ambientale della Regione; formula, ai fini della programmazione predetta, proposte che saranno raccolte e coordinate dalla Provincia.
- 2 . Il Comune, nello svolgimento dell'attività programmatória di sua competenza, si attiene agli indirizzi generali di assetto del territorio e alle procedure dettati dalla legge regionale.

- 3 . La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal Comune con le previsioni del Piano territoriale di coordinamento è accertata dalla Provincia.

ART. 97

INIZIATIVA PER IL MUTAMENTO DELLE CIRCOSCRIZIONI PROVINCIALI

- 1 . Il Comune esercita l'iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all'articolo 133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla Regione.
- 2 . L'iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

ART. 98

PARERI OBBLIGATORI

- 1 . Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche o di altre attività.
- 2 . Decorso infruttuosamente il termine di sessanta giorni, il Comune può prescindere dal parere, fatta salva l'applicazione di diverse e specifiche disposizioni di legge riguardanti il termine stesso e le materie oggetto di parere.

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 99

MODIFICAZIONI E ABROGAZIONI DELLO STATUTO

- 1 . Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura di cui al comma 3 dell'articolo 4 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tenuto conto del disposto di cui al comma 2 dell'articolo 11 del presente statuto.
- 2 . La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente.
- 3 . L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello statuto comporta l'approvazione del nuovo.

ART. 100

ADOZIONE DEI REGOLAMENTI

- 1 . Tutti i regolamenti previsti dal presente statuto, escluso quello di contabilità e quello per la disciplina dei contratti, sono deliberati entro un anno dall'entrata in vigore del presente statuto.
- 2 . Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui ai precedenti commi continuano ad applicarsi le norme dei regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente statuto, in quanto con lo stesso compatibili.

ART. 101

CONSIGLIERE ANZIANO E ASSESSORE ANZIANO1 . Fino al primo verificarsi delle correlate fattispecie previste nel presente statuto, continuano a svolgere le rispettive funzioni il consigliere anziano e l'assessore anziano in carica alla data di adozione dello statuto stesso.

ART. 102

ENTRATA IN VIGORE

- 1 . Il presente statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione e affisso all'albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.
- 2 . Il Sindaco invia lo statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
- 3 . Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
- 4 . Il Segretario del Comune appone in calce all'originale dello statuto la dichiarazione di entrata in vigore.